

CAPITOLO 13^A

REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

ART. 110 - COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è organo autonomo dell'ente ed ha durata triennale. Il Consiglio Comunale elegge un collegio di revisori composto da tre membri;
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti sono scelti, nel rispetto dell'art.100 comma 2" del D. Lgs. 77/95 e successive modifiche:
 - Uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili il quale svolge le funzioni di Presidente del Collegio;
 - Uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - Uno tra gli iscritti nell'albo dei Ragionieri.
3. Ove nei collegi si proceda alla sostituzione di un singolo componente, la durata dell'incarico per il nuovo revisore è limitato al tempo residuo fino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio.

ART. 111 - INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ

1. Non potrà ricoprire l'incarico di revisore dei conti chi si trova in una delle seguenti fattispecie:
 - Il coniuge, nonché i parenti e affini, entro il 4° grado, dei componenti del Consiglio e della Giunta in carica, del Sindaco, del Direttore Generale dove esiste, del Segretario Generale e dei dipendenti dell'Ente;
 - Gli amministratori, dirigenti e funzionari di livello direttivo dell'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria;
 - Coloro che svolgono un incarico direttivo nell'ambito di una organizzazione politica (partito) e/o sindacale a livello comunale provinciale o regionale nella circoscrizione territoriale dell'Ente;
 - Coloro che hanno partecipato all'ultima campagna elettorale per la nomina a Consigliere dell'Ente medesimo;
 - Gli amministratori e dirigenti delle aziende speciali dell'Ente e dei consorzi dei quali faccia parte l'Ente stesso;
 - Amministratori e dirigenti di Enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati dall'ente o sottoposte alla sua vigilanza;
 - I legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della regione, della provincia o del comune, nonché i legali rappresentanti o soci di società o cooperative che intrattengono rapporti di convenzione con l'Ente.
2. Valgono, in ogni caso, per i Revisori le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità di cui all'art. 2382 e 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori il Sindaco, i componenti della Giunta e il Presidente del Consiglio comunale.

I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o

comunque sottoposti al controllo di vigilanza dello stesso nonché presso le società per azioni partecipate dal Comune;

4. Al momento dell'assunzione dell'incarico il Revisore è tenuto a dare conto per iscritto dell'inesistenza dei motivi di incompatibilità ed ineleggibilità.

ART. 112 - LIMITI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. L'incarico di revisione economica finanziaria non può essere esercitato qualora il nominato al momento dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo precedente abbia l'incarico di revisore dei conti in altri sei enti locali tra i quali:
 - non più di tre incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 - non più di due incarichi in comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e 50.000 abitanti;
 - non più di un incarico in comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti;
2. le provincie sono equiparate ai Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti e le Comunità Montane ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
2. Al momento dell'assunzione dell'incarico il revisore è tenuto a dare conto per iscritto del numero di incarichi di cui sopra.

Da Regolamento di Contabilità

Approvato con atto di CC n. 37 del 22/12/1999

E modificato con atto di CC n. 1 del 13/03/2000

Esecutività CO.RE.CO 23/03/2000 prot. 284